

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA**

Nella causa tra

TIZIO

E

BANCA

SENTENZA

TIZIO in data 28.01.2005, stipulava con BANCA un contratto di mutuo a tasso variabile (rep. n. omissis a rogito del notaio omissis) per un importo di 99.350,00 euro, pattuendone l'ammortamento "alla francese", dunque con rata fissa di 507,77 euro per 300 mensilità (25 anni).

Ottenuta nel 2009 la surroga del mutuo in favore di banca il TIZIO commissionava, successivamente, una perizia tecnica al fine di valutare le condizioni originariamente pattuite con BANCA in ordine ad eventuali profili di nullità delle clausole contemplate dal contratto, nonché di usurarietà dei tassi applicati.

Gli esiti della perizia inducevano il TIZIO a convenire in giudizio BANCA sicché, con atto di citazione del 02.01.2017, l'odierno attore articolava diversi motivi con i quali deduceva: la nullità del contratto per indeterminatezza dei tassi; la mancanza di corrispondenza tra ISC indicato nel contratto e quello effettivamente applicato; l'usurarietà del tasso moratorio nonché il superamento del tasso soglia avendo riguardo al tasso effettivo di mora (T.E.M.O.) e al tasso effettivo di estinzione anticipata (T.E.E.A.); l'usurarietà sopravvenuta; l'illegittima applicazione di condizioni economiche differenti da quelle pattuite. Conseguentemente, l'odierno attore, previo accertamento dei suddetti profili, chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca convenuta.

Si costituiva in giudizio BANCA che contestava le argomentazioni di parte attrice, chiedendone, inoltre, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la ritenuta temerarietà della lite introdotta dinanzi a questo giudice.

Assegnati i termini di legge, TIZIO, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., formulava richiesta al giudice di disporre consulenza d'ufficio tecnico-contabile, alla quale si opponeva la convenuta, stante la ritenuta natura meramente esplorativa dello strumento invocato.

All'udienza del 26.09.2018 il giudice fissava per la data odierna l'udienza di p.c.

Anzitutto, è da ritenersi priva di fondamento la dedotta indeterminatezza della clausola recante il criterio di calcolo degli interessi, gli stessi essendo determinabili secondo le modalità cristallizzate dall'art. 3 del contratto di mutuo, recante rinvio all'indice Euribor. Secondo il consolidato orientamento pretorio, la determinazione della misura degli interessi può, infatti, essere validamente pattuita dalle parti anche *per relationem*, purché il rinvio sia ad un parametro certo e determinato, quale può ritenersi, nel caso di specie, l'indice Euribor, che integra, d'altronde, il parametro di riferimento comunemente utilizzato per i mutui a tasso variabile.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 21556 dell'8 novembre 2018

Inoltre, diversamente da quanto dedotto dall'attore, all'indeterminatezza del tasso di interesse neppure concorre il pattuito ammortamento alla francese, a cui è imputata una capitalizzazione composta degli interessi. Difatti, fermo il tasso di interessi corrispettivi pattuito, detta forma di ammortamento è caratterizzata dalla restituzione di rate di ammontare costante, costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente, proprio perché la prima è di volta in volta parametrata alla sorte capitale che diminuisce per ogni rata corrisposta dal mutuatario. Non ricorre, pertanto, indeterminatezza del tasso di interesse, trattandosi unicamente di una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

La dedotta indeterminatezza dei tassi è viepiù infondata se si ha riguardo agli ulteriori motivi di censura articolati dall'attore, incentrati proprio sulla pretesa usurarietà dei medesimi, evidentemente non riscontrabile ove gli stessi non fossero risultati specificamente definiti dalle clausole contrattuali.

In ogni caso, anche tali rilievi devono ritenersi infondati alla luce di quanto riportato dalla stessa CTP allegata all'atto di citazione (doc. 2). Invero - posto il superamento del profilo dell'usura sopravvenuta, pure dedotta dall'attore, alla luce del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, 19 ottobre 2017, n. 24675 – a p. 10 della perizia di parte il consulente rileva un tasso corrispettivo (TAN) pari a 3,694% e un tasso di mora pari a 5,7%, dunque entrambi al di sotto del tasso soglia usura registrato al 5,790% nel trimestre di riferimento (cfr. anche p. 12 della perizia di parte).

Sicché, è proprio quanto affermato dalla stessa parte attrice a mezzo della CTP che consente di escludere l'usurarietà della pattuizione e, al contempo, di ritenere del tutto superflua la nomina di un CTU, alla luce degli esiti della perizia di parte che si presume siano ritenuti corretti ed attendibili da parte attrice.

Ciò posto, sono da ritenersi infondate le ulteriori argomentazioni poste a supporto della pretesa usurarietà della pattuizione contrattuale, in quanto basate:

- sulla nota e universalmente respinta tesi della sommatoria del tasso corrispettivo con quello di mora, attesa la diversa natura che li caratterizza e posto che gli interessi moratori, nel caso di inadempimento, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi relativamente alle rate già scadute, anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull'interesse corrispettivo, in quanto ciò assume rilievo unicamente sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso stesso;

- sulle formulazioni del tasso effettivo di mora (T.E.M.O.) e del tasso effettivo di estinzione anticipata (T.E.E.A.), fondate su metodologie di calcolo prive di fondamento giuridico e credibilità scientifica, ancorate a ricostruzioni meramente ipotetiche.

L'ulteriore motivo di censura relativo alla divergenza tra ISC indicato nel contratto e l'effettivo costo del finanziamento, con conseguente domanda dell'attore di declaratoria di nullità della relativa clausola e rideterminazione degli importi dovuti alla convenuta, deve essere parimenti rigettato.

Al riguardo, questo giudice osserva che l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indice che svolge unicamente una funzione informativa, per consentire al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento prima di accedervi. D'altronde, ciò è desumibile anche dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, richiamate da parte attrice, nella parte in cui, nel

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 21556 dell'8 novembre 2018

definire il “Contenuto dei contratti” non contemplano l’ISC (cfr. titolo X, capitolo 1, sezione III, art. 3), sicché neppure l’eventuale omissione di tale elemento comporta la nullità del contratto, quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di individuare l’effettivo costo complessivo dell’operazione di finanziamento. Ne consegue che l’eventuale differenza tra l’ISC dichiarato e quello effettivo, come dedotta da parte attrice, non comporta alcuna delle forme di nullità previste dall’art. 117 TUB, potendo assumere rilevanza unicamente sotto il profilo dell’errore, nella diversa ipotesi in cui il mutuatario deduca che, a causa dell’errata informazione sull’Indicatore Sintetico di Costo, sia stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato.

Del pari infondata è la domanda di parte attrice nella parte in cui richiede l’accertamento e la dichiarazione di avvenuta applicazione di “*interessi ultralegali/spese/commissioni da parte di BANCA non concordate tra le parti*”, con conseguente rideterminazione delle rate di ammortamento, senza fornire, tuttavia, elementi dai quali desumere le voci di costo addebitate unilateralmente dalla banca, dunque in difformità rispetto a quanto pattuito.

Le valutazioni sopra espresse giustificano anche il mancato accoglimento della richiesta di parte attrice di disporre una CTU che, nel caso di specie, appare assumere una connotazione meramente esplorativa, la causa potendo essere evidentemente decisa sulla base delle produzioni documentali delle parti - in particolare, come già evidenziato, alla luce della CTP - e sulla base di valutazioni di carattere giuridico e non tecnico, stante anche la mancata allegazione di un conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia, per le ragioni sopra esposte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della sostanziale assenza di attività istruttoria.

Inoltre, in adesione all’orientamento espresso da diverse pronunce della giurisprudenza di merito (tra le altre, con particolare riferimento alla usurarietà della pattuizione degli interessi fondata sulla predetta sommatoria dei tassi, cfr.: Tribunale di Treviso, 20 dicembre 2017; Tribunale di Brescia, 13 giugno 2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 27 marzo 2017; Tribunale di Milano, 9 marzo 2017, recante applicazione dell’art. 96, comma 1, c.p.c.; Tribunale di Reggio Emilia, 6 ottobre 2015 e ivi altri riferimenti giurisprudenziali), questo giudice ritiene che debba trovare applicazione l’art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dalla banca convenuta, stante la temerarietà del giudizio proposto, comprovata dalla manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte da parte attrice, con particolare riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi pattuiti. Essa risulta, infatti, fondata, come sopra evidenziato, su criteri di calcolo del tutto privi di fondamento giuridico e di credibilità scientifica e respinti costantemente dalla giurisprudenza, quali la sommatoria del tasso corrispettivo con quello di mora nonché le entità puramente ipotetiche integrate dal tasso effettivo di mora (T.E.M.O.) e dal tasso effettivo di estinzione anticipata (T.E.E.A.).

Si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia agito in giudizio con colpa grave, contribuendo ad alimentare un filone di cause seriali all’evidenza infondate, con la conseguenza che il TIZIO deve essere condannato, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma che in via equitativa si liquida nella metà delle spese processuali per compensi professionali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017, così provvede:

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 21556 dell'8 novembre 2018

- rigetta la domanda di TIZIO e per l'effetto lo
- condanna a rifondere alla banca convenuta le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.534,00 per compensi professionali (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna parte attrice a pagare in favore della convenuta l'importo di euro 2.767,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

**Il giudice
Andrea Postiglione**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS